

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Prov. di Lucca

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI**

INDICE

Art. 1 Istituzione della tassa	3
Art. 2 Servizio di nettezza urbana	3
Art. 3 Oggetto del regolamento	3
Art. 4 Definizione dei rifiuti solidi urbani interni	3
Art. 5 Soggetti passivi della tassa	3
Art. 6 Presupposto della tassa	3
Art. 7 Commisurazione della tassa	4
Art. 7 Bis Costo del servizio	4
Art. 8 Applicazione della tassa in funzione del servizio	4
Art. 9 Disciplina della Tassa per le parti comuni del condominio	5
Art. 10 Classificazione di locali ed aree	5
Art. 11 Riduzioni	7
Art. 12 Agevolazioni	8
Art. 12 Bis Agevolazioni alle Attività Economiche	8
Art. 12 Ter Agevolazioni ISEE	9
Art. 13 Esenzioni	9
Art. 14 Rifiuti speciali	10
Art. 15 Tassa giornaliera di smaltimento	10
Art. 16 Denunce	11
Art. 17 Decorrenza della tassa	11
Art. 18 Accertamenti	12
Art. 19 Collegamento Ufficio Tributi e Uffici Comunali	12
Art. 20 Funzionario responsabile	12
Art. 21 Sanzioni	12
Art. 22 Contenzioso	13
Art. 23 Entrata in vigore	13

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 1 Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 Febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 Servizio di nettezza urbana

Il servizio di Nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3 Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati.

Art. 4 Definizione dei rifiuti solidi urbani interni

Per rifiuti solidi urbani interni si intendono i rifiuti urbani individuati dall'art. 2 comma III punti 1) e 2) del D.P.R. 10.9.1982 n. 915, mentre i rifiuti urbani sono quelli indicati dall'art. 39, comma 1 della Legge 22.2.1994, n. 146.

Art. 5 Soggetti passivi della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 6. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.

Art. 6 Presupposto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi:

- a) campeggi;
- b) distributori di carburante;
- c) sale da ballo all'aperto;

d) banchi di vendita;

e) aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenza e accessori, regolati dal Codice Civile;

f) tettoie;

g) capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, che per loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2 comma III punti 1) e 2) del DPR 10.9.1982 n. 915, o rifiuti speciali assimilabili agli urbani, di cui all'art. 39 della Legge 22.2.1994 n. 146.

La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possono prodursi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 59 comma 6 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Art. 7 Commisurazione della tassa

La tassa a norma del I comma dell'art. 65 del D.L.vo 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le superfici superiori al mezzo metro quadrato si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed commisurata alla superficie utilizzata.

Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto di tutti i locali che costituiscono l'unità immobiliare, compresi corridoi, ripostigli, cantine e soffitte, box e garage ecc., anche se non abitabili per mancanza dei requisiti di legge, purché di fatto utilizzabili od utilizzati dal detentore.

Art. 7 Bis Costo del servizio

Dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana è dedotta una percentuale pari al dieci per cento (10%) a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

(articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.1.1996 e modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 27.2.1998, Deliberazione C.C. n. 24 in data 28.2.2000, e Deliberazione C.C. n. 80 in data 29.11.2001).

Art. 8 Applicazione della tassa in funzione del servizio

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, il servizio è attuato. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori più vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al **50%** della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 500mt. e fino a 1000-mt.

b) in misura pari al **40%** della tariffa se la suddetta distanza supera i 1000mt..

Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.L.vo 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di nettezza urbana ed al competente Ufficio Tributi del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa.

(Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 30/05/2011).

Art. 9 Disciplina della Tassa per le parti comuni del condominio

(Soppresso con deliberazione C.C. n. 6 del 30/05/2011).

Art. 10 Classificazione di locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del decreto legislativo 507/93 i locali e le aree sono classificati, secondo il loro uso e destinazione, nelle seguenti categorie:

CATEGORIA 1

“Locali ed aree ad uso abitativo, affittacamere, alberghi, agriturismo, carcere, case di cura private, caserme, collegi, residence, pensioni, ospedali.

1.1 civili abitazioni e locali annessi (cantine solai e simili etc), alberghi e pensioni senza ristorazione, affittacamere, agriturismo, bed-brekfast, case di cura, carceri, ospedali, caserme, collegi, residence, convitti, campeggi.

1.5 Tettoie, gazebo, box privati per rimessa auto

1.6 Capanne

1.A Area esterna strutture alberghiere e collettività

CATEGORIA 2

“ Uffici pubblici e privati”

2.1 Locali destinati ad uffici in genere. Istituti bancari di credito, assicurativi, giudiziari, uffici e loro pertinenze destinati dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali allo svolgimento della propria attività istituzionale. Autoscuole e agenzie di viaggio.

2.A Archivi e magazzini

2.B Area esterna

CATEGORIA 3

“Farmacie, studi medici, cure dentistiche, laboratori di analisi mediche, etc.

3.1 “Farmacie, studi medici, cure dentistiche, laboratori di analisi mediche, etc.

3.A Magazzini e Archivi

3.B Area esterna

CATEGORIA 4

“ Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita di beni alimentari o deperibili e loro pertinenze.”

4.1 Ristoranti, bar, tavole calde, pizzerie, birrerie, macellerie, fioristi, commercio alimentari, frutta e verdura, panifici e pastifici, pasticcerie, circoli con ristorazione, discoteche e/o sale da ballo con o senza somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, supermercati e ipermercati

4.A Magazzini

4.B Area esterna

CATEGORIA 5

“ Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio di beni non deperibili.”

5.1 Settore auto, moto e cicli. Installazione impianti elettrici, termici e sanitari. Settore grafico, fotografo. Settore tessile, abbigliamento, maglierie, mercerie. Oreficerie, ottici, armi e munizioni. Articoli da viaggio e da regalo. Settore cuoio, pelli e calzature. Distributori di carburante. Elettrodomestici, casalinghi, cartolerie e giocattoli, filatelia. Ricevitorie del lotto e simili. Edicole. Colori e vernici. Settore mobili e falegnami, Strumenti musicali e simili. Tappezzerie. Tipografie. Settore marmi e simili.

5.A Magazzini

5.B Esposizione senza vendita

5.C Area esterna

5.2 Settore edile

5.D Magazzini

5.E Area esterna

5.3 Settore Plastica

5.F Magazzini

5.G Area esterna

5.4 Settore cartario

5.H Magazzini

5.I Area esterna

5.5 Settore Legname, cippato. Settore forestale e risanamento ambientale.

5.L Magazzini

5.M Area esterna

5.6 Carrozzerie, officine e assimilati.

5.N Magazzini

5.O Area esterna

5.7 Attività commercio non altrove classificabili

5.P Magazzini

5.Q Area esterna

5.8 Attività di produzione non altrove classificabili

5.R Magazzini

5.S Area esterna

CATEGORIA 6

“ Associazioni politiche, sindacali, sportive, culturali, benefiche, religiose, musicali, biblioteche, cinema, teatri, musei, archivi storici.

6.1 Associazioni politiche, sindacali, sportive, culturali, benefiche, religiose, musicali, biblioteche, cinema, teatri, musei, archivi storici

6.A Archivi

6.B Area esterna

CATEGORIA 7

“ Impianti sportivi, piscine pubbliche e private, palestre, scuole di danza. Scuole di musica”.

7.1 Impianti sportivi, piscine pubbliche e private, palestre, scuole di danza. Scuole di musica.

7.A Magazzini

7.B Area esterna

CATEGORIA 8

“Istituti scolastici pubblici e privati”

8.1 Istituti scolastici pubblici e privati

8.A Area esterna

CATEGORIA 9

“ Associazioni e circoli Onlus”

9.1 Associazioni e circoli Onlus

9.A Area esterna

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/05/2011)

Art. 11 Riduzioni

In applicazione dell'art. 66 del D. Lvo 507/1993 la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

a) (sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte delle attività economiche. Non sono soggette alla tassa le aree adibite a viabilità e transito in quanto non suscettibili di produzione dei rifiuti. Abrogato)

a) sono computate per intero le superfici riguardanti le aree scoperte delle attività economiche e le aree adibite a parcheggio, ma non sono soggette alla tassa le aree adibite a viabilità e transito in quanto non suscettibili di produzione dei rifiuti.

(In vigore dall'1/1/2008 C.C. n. 10 del 13/05/2008).

b) (abrogato)

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto indicata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante, riduzione del 33%

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale, riduzione del 25% se il nucleo familiare è dedito esclusivamente alla coltivazione del fondo agricolo.

c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 25%.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate a seguito di domanda scritta degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti invocati, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.L.vo n. 507/1993.

Le riduzioni tariffarie non sono cumulabili fra loro.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorre dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.2.1998, con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 24.2.1999, con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 12.3.2001 e con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 26/04/2007)

(Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 30/05/2011).

Art. 12 Agevolazioni

Come previsto dall'art. 67 del D.L.vo n. 507/93, l'Amministrazione concede, per particolari situazioni di grave disagio economico, su istanza dell'interessato, e dietro presentazione della documentazione richiesta volta per volta, in via eccezionale e temporanea, con delibera della Giunta Municipale, speciali agevolazioni sotto forma di riduzioni della tassa od esenzioni.

La Giunta Comunale determinerà annualmente, in conformità agli atti di programmazione generale le tipologie e l'entità delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le condizioni che danno diritto all'applicazione dei benefici previsti.

(Art. modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 24 in data 28.2.2000, deliberazione Consiglio Comunale n. 20 in data 12.3.2001 e deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 29.11.2001)

Art. 12 Bis Agevolazioni alle Attività Economiche

Alle superfici operative ove si producono i rifiuti assimilati agli urbani per effetto della deliberazione del C.C. n. 43 del 5.6.1998, esecutiva, è applicata a consuntivo la riduzione dell'75% (settantacinque per cento) della tariffa ordinaria, qualora il detentore di tali superfici dimostri di aver avviato direttamente al recupero tali rifiuti o di aver smaltito direttamente gli stessi nelle quantità eccedenti quelle stabilite dalla deliberazione del C.C. 43/98.

(La documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1 deve essere prodotta entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Abrogato).

(Articolo inserito con Delibera del Consiglio Comunale n. 80 in data 29.11.2001)

La riduzione di cui al precedente comma è concessa a domanda degli interessati da presentarsi entro il 20 gennaio dell'anno successivo e deve contenere la dichiarazione dei seguenti elementi:

- **indicazione dei locali in cui si produce il rifiuto che viene avviato al recupero;**
- **indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;**
- **periodo di avvio a recupero.**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- **copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero;**
- **documentazione di consegna dei rifiuti di cui sopra (copia bolle di accompagnamento e fatture);**
- **copia del contratto con la ditta o società di smaltimento.**

(In vigore dall'1/1/2008 C.C. n. 10 del 13/05/2008).

Art. 12 Ter Agevolazioni ISEE

I titolari di cartella o avviso bonario di pagamento, che occupano a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il cui valore risulti non superiore complessivamente a euro 13.000,00.

Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente i cittadini interessati devono presentare entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno la certificazione ISEE relativa ed avere i seguenti requisiti:

- a. **Proprietari di non più di una unità immobiliare sul territorio nazionale comprese pertinenze e garage, utilizzata come abitazione principale (ad esclusione delle categorie A/1 , A/8, A/9).**
- b. **Proprietari di terreni agricoli, anche condotti in forma imprenditoriale, con reddito dominicale e agrario non superiore a €182,92.**

(Modificato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23/07/2012)

Art. 13 Esenzioni

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. I locali e le aree che presentano le caratteristiche sopra indicate vengono individuati nelle seguenti:

- a) locali riservati agli impianti tecnologici come le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere se inserite in un'attività commerciale, i silos e simili ove, di regola, non si ha presenza umana;
- b) abitazioni chiuse e vuote, cioè non utilizzate e prive di mobili e suppellettili e di allaccio Enel.
- c) cantine, soffitte, ripostigli e simili limitatamente a quelle parti di altezza non superiore ad un metro e mezzo;
- d) le aree agricole, le aree ed i locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline.
- e) fabbricati non agibili o in ristrutturazione, limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile e purché la condizione di inagibilità o di ristrutturazione si documentata in maniera idonea;
- f) i locali e le aree, o loro parti adibite all'esercizio del culto e quelli strettamente connessi a tale esercizio, come le sacrestie, i cori, le cantorie e simili. Sono comunque soggetti a tassazione locali ed aree quali gli asili, gli oratori, le sale di riunione, ecc. nonché le eventuali annesse abitazioni;
- g) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione, appartenenti a conventi, collegi, comunità civili e religiose;
- h) le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile, quali fondazioni, muri maestri, tetti e lastricati solai ecc., ad eccezione in ogni caso delle cantine, delle soffitte dei ripostigli, dei garage.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle vigenti leggi.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

L'intassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia, (nel caso in cui dichiararsi di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti), copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del D.P.R. n. 915 citato, ovvero, nel

caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo e l'ulteriore documentazione che sarà richiesta dall'ufficio tecnico comunale.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una riduzione percentuale delle superfici occupate, che viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi, nella misura massima del 15%:

ATTIVITA'

Falegnamerie

Autocarrozzerie

Officine per riparazione veicoli

Distributori di carburante

Lavanderie, tintorie non industriali

Lavaggi autoveicoli

Galvanotecnici

Fonderie

Gommisti.

Verniciatura

Laboratori fotografici ed eliografici

Ambulatori dentistici e radiologici laboratori

Odontotecnici

Laboratori analisi mediche

Tipografie, stamperie, vetrerie

Farmacie

(Modificato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23/07/2012)

Art. 14 Rifiuti speciali

L'art. 17 del Decreto Legge 7 Settembre 1995 N. 373 al punto 2 aggiunge il comma 5Bis all'art. 62 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 che così stabilisce: "fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'articolo 39, comma 1, della Legge 22 Febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.

Art. 15 Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.L.vo 507/1993.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 16 Denunce

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.L.vo 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse. La denuncia deve contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché il codice fiscale delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- b) per gli Enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- c) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- d) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- e) la provenienza;
- f) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale.

Art. 17 Decorrenza della tassa

La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.L.vo 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Questa ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 18 Accertamenti

E' facoltà del Sindaco di invitare i contribuenti e i proprietari degli stabili, a recarsi presso l'ufficio tributi del Comune, per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tassa.

E' in facoltà dell'Amministrazione di disporre sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e dell'esatta superficie dei locali tassabili.

In ogni caso l'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e 72 del D.L.vo 507/1993.

Art. 19 Collegamento Ufficio Tributi e Uffici Comunali

Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:

- a) Ufficio Anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- b) Ufficio Edilizia Pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- c) Ufficio Attività Produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.

Art. 20 Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 74 del D. Lvo 15.11.1993 n. 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 21 Sanzioni

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.L.vo 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 22 Contenzioso

Il contenzioso fino all'insediamento degli organi previsti dal D.L.vo 31 Dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 Gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 23 Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili, mentre la modificazione della classificazione delle categorie tassabili e delle tariffe derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del D.L.vo 507/1993, sarà approvata entro il 31 Ottobre 1996 con effetto a decorrere dal 1° Gennaio 1997, come modificato dall'art. 17 punto b) del Decreto Legge 7 Settembre 1995 N. 373. Fino ad allora, la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree ed all'uso a cui sono destinati mediante l'applicazione di una tariffa al metro quadrato, differenziata per categorie.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 22.9.1995, e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 29.1.1996, n. 9 del 27.2.1998 n. 24 del 28.2.2000, n. 20 del 12.3.2001 e n. 80 del 29.11.2001.